



* 0 0 0 1 7 3 0 1 2 7 *



COMUNE DI CAMPO NELL'ELBA
Provincia di Livorno

Verbale nr. 20 del 19/12/24

L'ORGANO DI REVISIONE

(Nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 24.04.24)

Oggetto: Parere sulla proposta di delibera della Giunta Comunale con all'oggetto "Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dipendente, costituzione definitiva anno 2024"

Visti

- l'art. 79, comma 4, lettera b), dello Statuto Comunale, approvato con delibera di Consiglio Comunale n° 43 del 16 luglio 2005 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n° 14 del 8 aprile 2008 che per il revisore prevede compiti di: *"vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Ente;"*;
- L'art. 40bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001 il quale dispone che:
"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei revisori dei conti, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o dagli analoghi organi previsti dai rispettivi ordinamenti. Qualora dai contratti integrativi derivino costi non compatibili con i rispettivi vincoli di bilancio delle amministrazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 3-quinquies, sesto periodo.";
- l'art. 1, commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della Legge 296/2006 che prevedono norme per il concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica;
- L'art. 23, comma 2 del D.Lgs.n.75/2017 il quale dispone che:
"Nelle more di quanto previsto dal comma 1, al fine di assicurare la semplificazione amministrativa, la valorizzazione del merito, la qualità dei servizi e garantire adeguati livelli di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, assicurando al contempo l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato. Per gli enti locali che non hanno potuto destinare nell'anno 2016 risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a causa del

mancato rispetto del patto di stabilità interno del 2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo periodo del presente comma non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio nell'anno 2016";

- l'art. 23, comma 3 del D.Lgs.n.75/2017 il quale dispone che:

"Fermo restando il limite delle risorse complessive previsto dal comma 2, le regioni e gli enti locali, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, possono destinare apposite risorse alla componente variabile dei fondi per il salario accessorio, anche per l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione e il relativo mantenimento, nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale e in coerenza con la normativa contrattuale vigente per la medesima componente variabile";

- L'art. 8, comma 6 del CCNL 21/05/2018 il quale dispone che:

"Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e la relativa certificazione degli oneri sono effettuati dall'organo di controllo competente ai sensi dell'art. 40-bis, comma 1 del D.Lgs.n.165/2001. A tal fine, l'ipotesi di contratto collettivo integrativo definita dalle parti, corredata dalla relazione illustrativa e da quella tecnica, è inviata a tale organo entro dieci giorni dalla sottoscrizione. In caso di rilievi da parte del predetto organo, la trattativa deve essere ripresa entro cinque giorni. Trascorsi quindici giorni senza rilievi, l'organo di governo competente dell'ente può autorizzare il presidente della delegazione trattante di parte pubblica alla sottoscrizione del contratto";

- l'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. 34/2019 convertito con L. 28/06/19 n. 58, il quale dispone che:

"Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.75, adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonche' delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018."

- l'art. 79, comma 1, del CCNL 16.11.22 il quale dispone che:

"La parte stabile del Fondo risorse decentrate di ciascun ente è costituita annualmente dalle seguenti risorse:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 1 e comma 2, lettere a), b), c), d), e), f), g) del CCNL 21 maggio 2018;

b) un importo, su base annua, pari a Euro 84,50 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31/12/2018; poiché l'incremento di cui alla presente lettera decorre retroattivamente dal 1/01/2021, si applica quanto previsto al comma 5;

c) risorse stanziare dagli enti in caso di incremento stabile della consistenza di personale, in coerenza con il piano dei fabbisogni, al fine di sostenere gli oneri dei maggiori trattamenti economici del personale;

d) di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 76 (Incrementi degli stipendi tabellari) riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono i suddetti incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data.

1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione professionale di cui all'art. 13, comma 1 nella parte stabile di cui al comma 1 confluisce anche, senza nuovi o maggiori oneri per gli enti, la quota di risorse già a carico del bilancio, corrispondente alle differenze stipendiali tra B3 e B1 e tra D3 e D1. Tale 98 quota è utilizzata a copertura dell'onere, interamente a carico del Fondo, per corrispondere i differenziali stipendiali di cui all'art. 78 (Trattamento economico nell'ambito del nuovo sistema di classificazione professionale) al personale inquadrato nei profili professionali della categoria B a cui si accedeva dalla posizione economica B3 e nei profili professionali della categoria D a cui si accedeva dalla posizione economica D3."

- l'art. 79, comma 2, del CCNL 16.11.22 il quale dispone che:

"Gli enti possono altresì destinare al Fondo le seguenti ulteriori risorse, variabili di anno in anno:

a) risorse di cui all'art. 67, comma 3, lettere a), b), c), d), f), g), j), k) del CCNL 2105.2018;

b) un importo massimo corrispondente all'1,2 % su base annua, del monte salari dell'anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa;

c) risorse finalizzate ad adeguare le disponibilità del Fondo sulla base di scelte organizzative, gestionali e di politica retributiva degli enti, anche connesse ad assunzioni di personale a tempo determinato, ove nel bilancio sussista la relativa capacità di spesa; in tale ambito sono ricomprese le risorse di cui all'art. 98, comma 1, lett. c) del presente CCNL; in relazione alla finalità di cui alla presente lettera, le Camere di Commercio possono definire anche obiettivi legati ai processi di riorganizzazione e di fusione, derivanti dalla riforma di cui al D. lgs. n. 219/2016;

d) delle eventuali somme residue, dell'anno precedente, accertate a consuntivo, derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'art. 14 del CCNL 1.04.1999;"

- l'art. 79, comma 3, del CCNL 16.11.22 il quale dispone che:

"In attuazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 604 della L. n. 234/2021 (Legge di bilancio 2022), con la decorrenza ivi indicata, gli enti possono incrementare, in base alla propria capacità di bilancio, le risorse di cui al comma 2, lett. c) e quelle di cui all'art. 17, comma 6, di una misura complessivamente non superiore allo 0,22 per cento del monte salari 2018. Tali risorse, in quanto finalizzate a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del D.L. n. 80/2021, non sono sottoposte al limite di cui all'art. 23, comma 2 del D. lgs. n. 75/2017. Gli enti destinano le risorse così individuate ripartendole in misura proporzionale sulla base degli importi relativi all'anno 2021 delle risorse del presente Fondo e dello stanziamento di cui all'art. 17, comma 6. Le risorse stanziati ai sensi del presente comma sono utilizzate anche per corrispondere compensi correlati a specifiche esigenze della protezione civile, in coerenza con le disposizioni del CCNL. "

- l'art. 79, comma 4, del CCNL 16.11.22 il quale dispone che:

"Gli enti possono stanziare le risorse di cui al comma 2 lett. b), c) nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale. In ogni caso, ferme le disposizioni di legge in materia, le risorse di cui al comma 2 non possono essere stanziati dagli enti che si trovino in condizioni di dissesto come disciplinate dalla normativa vigente, fatte salve le quote previste da disposizioni di legge, che finanziano compensi da corrispondere obbligatoriamente sulla base delle stesse disposizioni. Gli enti che versino in condizioni di deficitarietà strutturale o che abbiano avviato procedure di riequilibrio finanziario, come definite e disciplinate da disposizioni di legge o attuative di queste ultime, in vigore per le diverse tipologie di enti del comparto, ferma l'impossibilità di procedere ad incrementi delle complessive risorse di cui al periodo precedente, sono comunque tenuti ad applicare tutte le misure di riequilibrio previste dalle suddette disposizioni, anche in ordine alla riduzione o totale eliminazione delle risorse stesse. Per gli enti locali, il riferimento alle risorse di cui al disapplicato art. 15, comma 5, del CCNL dell'1.04.1999, contenuto nell'art. 243-bis del D.Lgs. n. 267/2000, va ora inteso alle risorse di cui al comma 2, lett. c) del presente articolo."

- l'art. 79, comma 5, del CCNL 16.11.22 il quale dispone che:

"Le quote relative agli incrementi annuali di cui al comma 1, lett. b) di competenza degli anni 2021 e 2022 e quelle relative agli incrementi annuali di cui al comma 3 di competenza dell'anno 2022 sono computate, quali risorse variabili ed una tantum, nel Fondo relativo al 2023. È possibile, in alternativa, computare la quota relativa all'anno 2021 delle risorse di cui al comma 1, lett. b), ferma restando la natura variabile ed una tantum della stessa, nonché le risorse di cui al comma 3, nella costituzione del Fondo anno 2022, qualora la contrattazione di cui all'art. 7 relativa a tale anno non sia stata ancora definita."

- l'art. 79, comma 6, del CCNL 16.11.22 il quale dispone che:

"La quantificazione del presente Fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di cui all'art. 16 (Incarichi di Elevata qualificazione) deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2 del D. Lgs. n. 75/2017 con la precisazione che tale limite non si applica alle risorse di cui al comma 1, lettere b), d), a quelle di cui ai commi 1-bis e 3, nonché ad altre risorse che siano escluse dal predetto limite in base alle disposizioni di legge."

- l'art. 79, comma 7, del CCNL 16.11.22 il quale dispone che:

“Il presente articolo disciplina la costituzione dei Fondi risorse decentrate dall’anno 2023. Dal 1° gennaio di tale anno devono pertanto ritenersi disapplicate le clausole di cui all’art. 67 del CCNL del 21.05.2018, fatte salve quelle richiamate nel presente articolo.”

Esaminata la documentazione inviata al sottoscritto per posta elettronica;

Preso atto

- che il Bilancio di Previsione 2024/2026 è esecutivo (Delibera del Consiglio Comunale n.13 del 25/03/2023);
- della delibera della Giunta Municipale n. 205 del 3.12.2015 con il quale è stato deciso, tra l’altro, di individuare il Responsabile Area Finanziaria Tributaria, quale funzionario responsabile per la costituzione del fondo (risorse stabili), riservando alla Giunta comunale la definizione di eventuali risorse variabili, dando atto che la documentazione relativa dovrà, poi, essere inviata alle OO.SS. ed alle RSU come informazione successiva (art. 7 CCNL 01.04.99);
- che con precedente determina dell’Area Finanziaria Tributaria n.51 del 23/9/2024 è stato costituito provvisoriamente il fondo delle risorse decentrate per l’anno 2024 (parte fissa senza attivazione della parte variabile) per un ammontare complessivo di €. **140.350,25**
- che la costituzione definitiva del fondo per le risorse decentrate per l’anno 2024, parte fissa e parte variabile è sintetizzata nel seguente prospetto:

COSTITUZIONE FONDO PERSONALE DEL COMPARTO ANNO 2024	2024	2016	differenza
Risorse stabili			
Unico importo consolidato anno 2017 - Art. 67 CCNL 21/05/2018	131.491,00	131.491,00	0,00
Quota di euro 83,20 personale in servizio al 31/12/2015 - Art. 67, co. 2, lett. a)	2.912,00		
Differenziali posizioni di sviluppo - Art. 67, co. 2, lett. b)	2.268,11		
Ria e assegni ad personam personale cessato - Art. 67, co. 2, lett. c)	0,00		
Art. 79 c. 1 lett. b) CCNL 2022 Euro 84,50 per n. unità in servizio al 31.12.2018 con decorrenza dal 01.01.2021	2.957,50		
Art. 79 c. 1 lett. d) CCNL 2022 differenziali stipendiali personale in servizio nell’anno 2022.	721,64		
Totale risorse stabili	140.350,25	131.491,00	
Totale risorse stabili al netto delle decurtazioni	140.350,25	131.491,00	-
Risorse variabili soggette al limite			
Art. 79 c. 2 lett. b) CCNL 2022 Un importo massimo corrispondente all’1,2% su base annua, del monte salari dell’anno 1997, relativo al personale destinatario del presente CCNL.	9.901,33		
Totale risorse variabili soggette al limite al netto delle decurtazioni	9.901,33	-	-
Totale Fondo Risorse Personale Comparto anno 2024 al netto delle decurtazioni	150.251,58	131.491,00	-
Risorse variabili soggette al limite			
Art. 79 c. 3 CCNL 2022 0,22% del monte salari anno 2018 con decorrenza dal 01.01.2022, quota d’incremento del fondo proporzionale	1.406,36		
Totale risorse variabili non soggette al limite al netto delle decurtazioni	1.406,36	-	-

Verificato

- il rispetto degli Equilibri di Bilancio;
- il calcolo del numero di dipendenti in servizio nel 2024, pari a **38,68**, superiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018 pari a **36**;
- in attuazione dell’art. 33 c. 2 D.L. 34/2019 convertito nella L. 58/2019, il limite di cui all’art. 23 c. 2 bis D.lgs. 75/2017 determinato in €.12.608,58 e utilizzato parzialmente per €. 9.901,33;
- il rispetto dei limiti in materia di riduzione della spesa di personale disposti dall’art. 1 commi 557, 557-bis, 557-ter, 557-quater della Legge n. 296/2006;
- la correttezza del calcolo, ai sensi dell’art. 79 c. 3 CCNL 2022, delle risorse economiche complessive derivanti dallo 0,22% del monte salari (esclusa la quota riferita alla dirigenza) stabilito per l’anno 2018, di cui €.1.406,36 attribuito al fondo trattamento accessorio ed €.617,41 ad incremento fondo posizioni organizzative

Dato atto altresì che compete alla contrattazione decentrata integrativa, ai sensi della normativa vigente (d.lgs. n. 165/2001 e CCNL del 1/4/99), la definizione dei criteri per la ripartizione e destinazione delle risorse finanziarie per il riconoscimento del trattamento economico accessorio al personale

dipendente, finalizzando così tra l'altro le risorse residuali e/o aggiuntive nel rispetto dei criteri di selettività e valorizzazione del merito;

Preso atto che l'importo risultante dalla costituzione del fondo, trova copertura nei capitoli di spesa del personale del bilancio anno 2024 che sono stati e saranno impegnati ai sensi del comma 2 lettera a) dell'art. 183 TUEL come modificato dal D.Lgs. 126/2014 e del vigente principio contabile di cui all'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;

ESPRIME

parere favorevole sulla proposta di delibera della Giunta Comunale con all'oggetto "Fondo delle risorse per la contrattazione decentrata del personale dipendente, costituzione definitiva anno 2024".

L'ORGANO DI REVISIONE

Michele POLLARA